



IL TRIBUNALE DI TORINO
IX sezione civile

riunito in camera di consiglio in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

Roberta Dotta	Presidente
Alessandra Aragno	Giudice
Sara Perlo	Giudice rel.

nella causa n. rg. **3459/23** promossa da:

nato a Madaripur, in Bangladesh, il	(CUI:
rappresentato e difeso dall'avv. Carla Lucia Landri del Foro di Torino	ricorrente
contro	
Ministero dell'Interno	Resistente non costituito
con l'intervento del Pubblico Ministero	

ha pronunciato il seguente

DECRETO

ai sensi degli artt. 35 e 35 bis d.lgs. 25/2008 (“Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato”) come modificato/introdotta dal d.l. 13/2017 convertito in l. 46/2017 avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale in Torino, del 27.1.2023, notificato in data 1.2.2023.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- Premessa in fatto

Con ricorso tempestivamente depositato, ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato chiedendo al Tribunale di riconoscere in suo favore lo status di rifugiato, ovvero, in subordine, la protezione sussidiaria, o, in ulteriore subordine, il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.

La Commissione Territoriale non si è costituita in giudizio, ma ha inoltrato in via telematica gli atti della procedura amministrativa.

Il Pubblico Ministero ha concluso come da parere in atti, chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Collegio ha fissato udienza davanti al giudice delegato al 13.10.2023, in cui la difesa ha chiesto e ottenuto un rinvio al fine di attendere l'esito del percorso anti tratta intrapreso da All'esito dell'udienza del 1.3.2024, il fascicolo è stato rimesso al Collegio per la decisione.

- **Sul merito della causa**

Presentata domanda per il riconoscimento della protezione internazionale, in sede di audizione davanti alla Commissione Territoriale, come da verbale in atti, il richiedente ha precisato di essere nato a Madaripur, in Bangladesh, di essere di etnia *bengalese*, di essere di fede musulmana, di aver frequentato la scuola per cinque o sei anni, di aver lavorato come contadino nei terreni altrui, di avere i genitori, la moglie, due figlie e una sorella in Bangladesh.

Sui motivi che lo hanno portato a partire dal Bangladesh il richiedente ha spiegato di avere una famiglia numerosa e di essere stato l'unico a poter lavorare, essendo i genitori anziani e malati; di non riuscire a guadagnare sufficientemente per mantenere la sua famiglia, di aver dovuto pagare le cure alla madre malata e, quindi, di aver deciso di emigrare per poter provvedere a loro; di aver venduto alcuni terreni e con quel denaro di essere partito ad agosto del 2021 per Dubai, dove ha lavorato per un mese come imbianchino senza venire pagato. Il datore di lavoro, poi, lo ha mandato in Egitto e in Libia, dove nuovamente non è stato pagato per il lavoro svolto ed è stato picchiato. È, infine, arrivato in Italia il 25.1.2022.

In caso di rientro in Bangladesh teme che la sua famiglia morirebbe di fame.

Con provvedimento del 27.1.2023, la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino ha rigettato la domanda.

Avverso la suddetta decisione il ricorrente ha proposto impugnazione avanti a questo Tribunale.

Il Collegio non ha ritenuto necessaria l'audizione personale del richiedente, disponendo di elementi sufficienti per la definizione del presente giudizio, in particolare della relazione anti tratta dell'ente *IdeaDonna Onlus*, depositata dalla difesa in data 29.2.2024 e redatta dalla Dott.ssa Federica Gagliostro, Operatrice Antitratta Ass. *IdeaDonna Onlus*.

In tale relazione, è emerso quanto segue.

proviene da una famiglia di modeste condizioni economiche, i suoi genitori sono malati e, per ottenere cure adeguate, il richiedente si è dovuto indebitare.

deciso ad aiutare economicamente la sua famiglia, ha venduto i propri terreni e si è affidato ad un trafficante – per partire dal Bangladesh.] però, ha derubato il richiedente e, per questo, lo ha aggredito. (secondo quanto riferito dai genitori di]), lo ha in seguito denunciato. , quindi, è stato costretto a contrarre un debito di 300.000 *taka* con un altro trafficante bengalese per poter partire.

Il trafficante lo ha portato a Dubai, dove ha lavorato per un mese come muratore, senza venire pagato. Il trafficante, poi, ha portato] e altri cittadini bengalesi in Libia, a Tripoli, dove il trafficante ha organizzato l'attività lavorativa del richiedente, tenendo per sé tutto il compenso.

è stato costretto a lavorare dalle otto del mattino fino alle sei di sera, per poi essere condotto ogni notte in un magazzino assieme ad altri cinque ragazzi, dormendo per terra. Il richiedente ha anche riferito di essere stato minacciato di morte poiché aveva chiesto del denaro da inviare alla famiglia.

poi, è stato venduto ad un gruppo di criminali locali, i quali lo hanno sequestrato e, una volta compreso che il richiedente non avrebbe potuto pagare il riscatto, lo hanno picchiato con un bastone di ferro. A riprova di quanto dichiarato, il richiedente ha mostrato le cicatrici in testa, sulle gambe e sulla schiena. Dopo tre giorni di prigionia, è riuscito a fuggire.

Una volta libero, il richiedente ha contattato un collega libico, che lo ha ospitato e lo ha curato per alcuni giorni. Su consiglio dell'amico, ha deciso di imbarcarsi per arrivare in Europa, ma, per questo, ha dovuto contrarre un ulteriore debito con un connazionale di nome . Secondo il loro accordo, dovrebbe restituire all'uomo 2000 € e, come garanzia, ha lasciato il numero di telefono dei suoi famigliari.

Il richiedente è intenzionato a ripagare il debito totale contratto, costituito dalla somma di diversi debiti, e che attualmente si attesta intorno ai 15 mila €, avendo già saldato metà dell'importo.

Arrivato in Italia il 25.1.2023, attualmente lavora presso il ristorante con un contratto a tempo indeterminato svolgendo le mansioni di lavapiatti.

In caso di rientro in Bangladesh, teme sia di essere ucciso da Ibrahim che di essere arrestato a seguito della denuncia sporta da] .

La relazione antitrattra evidenzia come, nel narrato di vi siano indici di potenziale rivittimizzazione. In particolare, il fatto di avere ancora un debito da saldare, nonché il senso di responsabilità verso i genitori malati, lo rendono un soggetto che facilmente potrebbe rientrare nella rete dei trafficanti.

Secondo le conclusioni della relazione, presenta un profilo *“di un uomo fragile, che ha subito violenze e soprusi, che fatica a emanciparsi dal contesto di rivittimizzazione per cui sarebbe opportuno un percorso di self empowerment, nel quale si stabiliscano strategie di emersione dai condizionamenti e un progetto individuale che lo aiuti ad acquisire maggiore consapevolezza soprattutto rispetto alla convinzione di dover restituire il denaro. Non si segnalano indicatori attuali di sfruttamento”*, cfr. relazione antitrattra, pagg. 3 e 4.

- Sulla domanda di protezione internazionale

Venendo all'esame dei presupposti per la concessione dell'invocata protezione internazionale, occorre rammentare che, a norma dell'art. 2 lett. e) D.Lgs. 251/2007, è *“rifugiato”* il *“cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal*

territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni suindicate e non può, o a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'art. 10”.

Gli atti di persecuzione possono assumere la forma di *“atti di violenza fisica o psichica”* (art. 7, co. 2 lett. a) D.Lgs. 251/07).

L'art. 8 D.Lgs. 251/2007 prevede che gli atti di persecuzione rilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato debbano essere riconducibili a motivi *“tipici”*, quali quelli relativi alla *“razza”*, alla *“religione”*, alla *“nazionalità”*, al *“particolare gruppo sociale”* e all'*“opinione politica”* come definiti dalla norma citata.

Quanto alla protezione sussidiaria, invece, essa è accordata quando la situazione del richiedente non è particolarmente grave da giustificare lo status di rifugiato ma è tale da non consentire allo straniero di fare comunque rientro nel Paese d'origine.

A norma dell'art. 2, lett. g) D.Lgs. 251/2007, è *“persona ammissibile alla protezione sussidiaria”* il *“cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”*.

L'art. 14 D.Lgs. citato identifica il *“danno grave”*: a) nella condanna a morte o nell'esecuzione della pena di morte; b) nella tortura o in altra forma di pena o di trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) nella minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 251/07, i *“responsabili della persecuzione o del danno grave”* possono essere, oltre allo Stato o ai partiti o ad organizzazioni che controllano lo Stato, anche *“soggetti non statuali”* se lo Stato, i partiti o le predette organizzazioni, comprese quelle internazionali, *“non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi”*.

È stato chiarito dalla giurisprudenza che, laddove la minaccia di danno grave provenga da *“soggetti non statuali”*, l'Autorità giudiziaria ha il dovere di accertare, avvalendosi dei suoi poteri istruttori anche ufficiosi e acquisendo comunque le informazioni sul paese di origine del richiedente, *“l'effettività del divieto legale di simili minacce”* ove le stesse siano *“sussistenti e gravi”* (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord. n. 3758/2018).

Parte della giurisprudenza ammette, dunque, che la minaccia proveniente da un familiare o da soggetti terzi privati, pur trattandosi di “*vicenda privata*”, possa integrare i requisiti di cui all’art. 14 lett. b) del D.Lgs. 251/2007 purché venga dedotta ed allegata la mancanza di protezione da parte delle autorità statuali, siccome incapaci di fronteggiare i fenomeni di violenza privati derivanti da regole tribali o ritorsioni sostanzialmente tollerate (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord. n. 16356/2017; Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord. n. 23604/2017).

Con specifico riguardo, invece, all’ipotesi contemplata dalla lettera c) dell’art. 14 D.Lgs. 251/07, occorre richiamare la definizione di “*conflitto armato*” elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, secondo cui “*si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione*” (cfr. Corte Giustizia Unione Europea Sez. IV, Sent., 30/01/2014, n. 285/12). Secondo le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di Giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre 2014, C-542/13, par. 36), i rischi ai quali è esposta in generale la popolazione di un paese o una parte di esso non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave ai fini in esame (v. 26 Considerando della direttiva n. 2011/95/UE), sicché “*l'esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all'origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 15, lettera c), della direttiva, a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinvitato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia*”(v., in questo senso, Corte Giustizia UE 17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07, citata nel ricorso, e 30 gennaio 2014, Diakité, C-285/12; vedi pure Cass. n. 13858 del 2018” (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord. n. 9090/2019; conf. Cass. civ. Sez. I, Ord. n. 11103/2019).

La giurisprudenza di legittimità ha avuto occasione di chiarire che “*l'ipotesi della minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale non è subordinata alla condizione che*

l'istante fornisca la prova di essere interessato in modo specifico a motivo di elementi che riguardino la sua situazione personale ma sussiste anche qualora il grado di violenza indiscriminata, che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti, raggiunga un livello così elevato da far ritenere presumibile che il rientro dello straniero nel proprio paese, lo possa sottoporre, per la sua sola presenza sul territorio, al rischio di subire concretamente tale minaccia” (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord. n. 25083/2017; conf. Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord. n. 18130/2017).

* * *

La Commissione ha rigettato la domanda del richiedente in quanto, nonostante il narrato sia stato ritenuto credibile nella sua interezza, non ha ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della Protezione Internazionale.

La difesa, nel ricorso, ha ripercorso la storia del richiedente, evidenziando come egli sia stato costretto a pagare ingenti somme di denaro per poter pagare le cure per i genitori malati e che, per poter mantenere la propria famiglia, si è affidato ad un trafficante per lasciare il Paese. I maltrattamenti, le privazioni e lo sfruttamento subiti da _____ secondo la difesa, fanno ben emergere il come egli sia stato vittima di tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento lavorativo.

La difesa prosegue spiegando che, sebbene il richiedente attualmente sia riuscito ad allontanarsi dal circuito di sfruttamento, in caso di ritorno in Bangladesh rischierebbe di venire nuovamente sfruttato.

Il Collegio, esaminati gli atti, ritiene di non condividere la decisione della C.T.: dal verbale di audizione e dalla relazione antitrattra redatta da *IdeaDonna* Onlus emergono numerosi elementi caratteristici della tratta degli esseri umani, in particolare, di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo, che rendono la domanda del richiedente meritevole di essere accolta, per i motivi che seguono.

Innanzitutto, in relazione ai debiti contratti in Bangladesh da _____ occorre premettere brevemente quanto segue.

Secondo uno studio citato in una COI Query di EUAA dell'ottobre 2018, in Bangladesh possono distinguersi otto tipi di prestatori di crediti: i *mahajan*, che prestano denaro per ottenerne un profitto; le organizzazioni non governative; le cooperative di credito; i *shomitis*, vale a dire organizzazioni private che concedono prestiti con interessi sia a membri che a non membri; banche; prestatori dei dipartimenti governativi; *haolats*, cioè prestiti accordati tra amici, familiari, vicini di casa, privi di interesse ma che implicano la promessa di un futuro ricambio del favore; commercianti che vendono merce a credito. Citando un altro studio, la predetta Query, inoltre,

riporta come in Bangladesh vi sia un senso di impunità molto alto, tale per cui i cittadini non hanno fiducia nella magistratura e nelle istituzioni in generale. Pertanto, mentre i prestatori del circuito formale o istituzionale accettano il rischio di non veder ripagato il proprio debito tramite azioni legali, i prestatori informali, come i *mahajan*, cercano di ottenere la restituzione delle somme tramite violenza o minacce.¹

Nel report EUAA sul Bangladesh, viene, inoltre, riportato che *“I prestatori privati di fondi hanno da tempo un posto fisso nelle comunità rurali del Bangladesh. Sebbene, in teoria, essi siano soggetti alla legge sui prestiti usurari del 1918 e alla legge sui prestatori di fondi del 1940, i tassi di interesse praticati dai prestatori privati sono di gran lunga superiori a quelli per il microcredito e a quelli praticati da altre banche. Molti prestatori tradizionali di fondi usano violenza e minacce per imporre il rimborso, come nel caso degli «strozzini» in altri Paesi”*.²

Il Dipartimento degli affari esteri e del commercio australiano (DFAT) riporta che molti bengalesi, non potendo accedere al credito bancario, contraggono forme di prestito informali a causa delle quali si trovano coinvolti in un circolo che li costringe ad indebitarsi ulteriormente per onorare il debito già esistente. Coloro che non dispongono di mezzi propri possono ricorrere anche agli strozzini. Per queste fattispecie è improbabile il ricorso alla giurisdizione anche per l'eccessiva durata del processo. Pertanto, la risoluzione è lasciata alle parti che potrebbero ricorrere alla violenza. Secondo la stessa fonte, *“I finanziatori informali determinano il capitale finanziabile nell'importo presumibilmente necessario al mutuatario per migrare all'estero che dovrà rimborsare attraverso le rimesse. A tal proposito i prestatori informali sono associati alla decisione migratoria [...]. Con i prestiti vengono pagati degli “intermediari” che si occupano della preparazione del viaggio e della ricerca del lavoro. I prestiti inoltre possono essere ottenuti anche dalle famiglie allargate o dai membri della comunità [...]. Nel caso in cui il progetto di migrazione e l'invio delle rimesse non si realizzino, si può verificare una situazione di recupero forzato del credito oppure gli stessi prestatori possono ritenere più vantaggioso concedere al debitore (nel frattempo rientrato) un'ulteriore fonte di finanziamento per intraprendere un altro viaggio [...]”*.³

Nel caso di specie, ha dichiarato di aver contratto più debiti: due in Bangladesh per poter iniziare il viaggio migratorio e uno in Libia, con un connazionale, per poter arrivare in Italia. In merito alla sua situazione debitoria, il richiedente ha dichiarato di essere intenzionato a ripagare i debiti contratti che, a causa degli interessi, ad oggi ammontano in totale circa a 15.000 euro.

¹ EUAA, COI Query, Punishment for debt and protection against usury, 2 Ottobre 2018, https://coi.euaa.europa.eu/administration/easo/PLib/BGD_118.pdf

² EUAA, Bangladesh- Panoramica del Paese, Dicembre 2017, p. 75, https://www.ecoi.net/en/file/local/1442015/4792_1535635338_it-bangladesh-final.pdf

³ DFAT, Country Information Report Bangladesh, 21 Agosto 2019, p. 39, <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/country-information-report-bangladesh.pdf>

Per quanto riguarda gli indici di tratta lavorativa emersi in sede di audizione davanti alla CT e nella relazione antitratta dell'Associazione *IdeaDonna Onlus*, si osserva quanto segue.

Il *Protocollo addizionale delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata finalizzato a prevenire, reprimere e punire la tratta di esseri umani, in particolare di donne e minori* (c.d. "Protocollo di Palermo"),⁴ ad integrazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale del 2000, fornisce una definizione internazionalmente riconosciuta di tratta. Secondo quanto evidenziato dall'articolo 3 del Protocollo, per avere una situazione di tratta di esseri umani occorre la riunione di tre elementi: azione (reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone), mezzi (tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi), scopo (sfruttamento).⁵

Sotto determinati aspetti, la tratta di persone (*trafficking*) può presentare caratteristiche tipiche del traffico di migranti (*smuggling*).⁶ Come per la tratta, il traffico di migranti spesso ha luogo in condizioni di pericolo e/o di degrado in cui si verificano abusi dei diritti umani. Tuttavia, si tratta di un'azione, volontaria, che implica il pagamento di una tariffa al trafficante in cambio di un servizio specifico. La relazione tra il migrante e il trafficante generalmente cessa con l'arrivo del migrante a destinazione o con l'abbandono dell'individuo nel corso del viaggio.⁷ Benché una situazione possa inizialmente configurarsi come *smuggling*, il mutare delle condizioni personali e del contesto può portare ad una fattispecie di *trafficking*, laddove gli elementi sopraccitati della definizione di cui all'art. 3 siano soddisfatti.

⁴ Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, https://www.osservatoriointerventitratta.it/wp-content/uploads/2013/03/Protocollo_addizionale_sulla_Tratte.pdf.

⁵ Art. 3 Terminologia

Ai fini del presente Protocollo:

- a) «tratta di persone» indica il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi;
- b) il consenso di una vittima della tratta di persone allo sfruttamento di cui alla lettera a) del presente articolo è irrilevante nei casi in cui qualsivoglia dei mezzi usati di cui alla lettera a) è stato utilizzato;
- c) il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere un bambino ai fini di sfruttamento sono considerati «tratta di persone» anche se non comportano l'utilizzo di nessuno dei mezzi di cui alla lettera a) del presente articolo;
- d) «bambino» indica qualsiasi persona al di sotto di 18 anni

⁶ UNODC, Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the Convention against Transnational Organised Crime, https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/smuggling-migrants/SoM_Protocol_English.pdf.

⁷ IOM, Trafficking in Human Beings and Smuggling of Migrants in ACP Countries: Key Challenges and Ways Forward, 2018, p. 14, https://publications.iom.int/system/files/pdf/trafficking_in_human_beings.pdf

Il richiedente ha riferito di aver contratto dei debiti e di essersi affidato a trafficanti locali per lasciare il Bangladesh, spinto dalla situazione di indigenza della famiglia, essendo l'unico in grado di lavorare e non guadagnando nel Paese il denaro sufficiente per mantenere tutti i familiari.

Tale situazione risulta corrispondere ad un abuso della posizione di vulnerabilità del ricorrente. Le persone vulnerabili sono, infatti, definite come coloro che, per motivi di età, sesso, stato fisico o mentale, o per circostanze sociali, economiche, etniche e/o culturali, hanno particolari difficoltà a esercitare pienamente i diritti riconosciuti loro dalla legge di fronte al sistema giudiziario. Possono costituire cause di vulnerabilità: l'età, la disabilità, l'appartenenza a comunità o minoranze indigene, la vittimizzazione, la migrazione e lo sfollamento interno, la povertà, il genere e la privazione della libertà. La definizione specifica di persone vulnerabili in ogni Paese dipende dalle loro caratteristiche specifiche e anche dal loro livello di sviluppo sociale o economico.⁸

L'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) ha, inoltre, elaborato una serie di indicatori per poter individuare i casi di grave sfruttamento lavorativo. Tali indicatori comprendono l'uso di violenza e minacce, la limitazione della libertà di movimento, la presenza di debiti a carico del lavoratore, il trattenimento del salario e il sequestro dei documenti di identità.⁹ Ulteriori indicatori sono stati successivamente elaborati nelle Linee Guida pubblicate dalla Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo e UNHCR.¹⁰

Venendo al caso di specie, [redacted] ha dichiarato di essersi affidato, per lasciare il Paese, ad un trafficante bengalese che gestiva le attività lavorative svolte a Dubai e a Tripoli. Sul punto, agli operatori antitrattra [redacted] ha riferito che *“I lavori erano sempre gestiti dal trafficante, che si tratteneva la paga”* (cfr. relazione antitrattra, pag. 2). Il richiedente doveva lavorare dieci ore al giorno e, la sera, veniva condotto assieme ad altri cinque ragazzi in un magazzino. Qui, il richiedente doveva dormire per terra e utilizzare un lavandino esterno per lavarsi. Dopo qualche tempo, il trafficante ha venduto il richiedente ad un altro gruppo criminale, da [redacted] chiamato *“MAFIA”*, da cui è riuscito a fuggire.

[redacted] da un contesto di povertà, è stato portato fuori dal proprio Paese, sfruttato lavorativamente senza ricevere alcun ritorno economico, assoggettato al proprio sfruttatore-trafficante e infine venduto ad un gruppo criminale senza potersi opporre.

⁸ UNODC, Abuse of a position of vulnerability and other “means” within the definition of trafficking in persons, 2013, p. 14,

https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/2012/UNODC_2012_Issue_Paper_-_Abuse_of_a_Position_of_Vulnerability.pdf che richiama 100 Brasilia Regulations Regarding Access to Justice for Vulnerable People, <http://justicia.programaeurosocial.eu/datos/documentos/noticias/1217852883.pdf>.

⁹ ILO, “Operational indicators of trafficking in human beings”, settembre 2009, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@declaration/documents/publication/wcms_105023.pdf.

¹⁰ I L'IDENTIFICAZIONE DELLE VITTIME DI TRATTA TRA I RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PROCEDURE DI REFERRAL Linee Guida per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, 2021, p. 53, https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2021/01/Linee-Guida-per-le-Commissioni-Territoriali_identificazione-vittime-di-tratta.pdf.

Dal narrato, quindi, emergono elementi che portano a ritenere che il richiedente sia stato una vittima di tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento lavorativo.

Per quanto riguarda la situazione specifica della tratta di esseri umani in Bangladesh, si osserva quanto segue.

Come già menzionato, ai sensi dell'articolo 3, lettera a), del Protocollo di Prevenzione, Repressione e Punizione della Tratta di Persone, la tratta è definita come la coercizione per fini di sfruttamento, con l'obiettivo da parte di una persona, di ottenere il controllo su un'altra. Tale disposizione giuridica riconosce come sfruttamento a tale riguardo lo sfruttamento sessuale, il lavoro forzato, la schiavitù o altre pratiche analoghe, la servitù o il prelievo di organi¹¹.

Nel report di fine missione del 2023 del Relatore Speciale delle Nazioni Unite sulla Povertà Estrema e sui Diritti Umani, Olivier De Schutter, viene evidenziato come, solo nel 2022, 1 milione di bengalesi hanno lasciato il Paese e che la maggior parte di questi lavoratori migranti provengono da ambienti a basso reddito e sono facilmente soggetti ad abuso da parte dei reclutatori intermediari, i c.d. "*Dalal*", che a volte fanno loro false promesse di assunzione, per poi scoprire, all'arrivo nel Paese di destinazione che non vi era nessun lavoro, o che, mentre il lavoro pubblicizzato era nel settore dello spettacolo, il vero lavoro era da operaio o nei bordelli¹².

Secondo la relazione 2023 Freedom House sui diritti politici e le libertà civili nel 2022, il Bangladesh è un importante fornitore di vittime della tratta così come anche un punto di transito, anche per donne e bambini, oggetto di traffico sia all'estero che all'interno del paese ai fini della servitù e sfruttamento sessuale¹³. Inoltre, secondo le fonti consultate, in caso di ritorno prematuro prima della restituzione del debito, i lavoratori migranti mettono le loro famiglie in una grande precarietà e si ritrovano a dover rimborsare i loro prestiti senza poter avere accesso ad un lavoro, e a volte senza ricevere alcun tipo di stipendio¹⁴. Se la migrazione fallisce, possono essere accusati dalle loro famiglie di aver sprecato denaro ed essere così costretti a ripartire.¹⁵

Inoltre, in caso di ritorno prematuro prima del rimborso del debito, i lavoratori migranti mettono le loro famiglie in una grande precarietà e si ritrovano a dover rimborsare i loro prestiti senza lavoro, e

¹¹ Bhuiyan, A. U., Human trafficking in Bangladesh: dead men tell no tales, 23 June 2015, <https://bdlawdigest.org/human-trafficking-in-bangladesh-dead-men-tell-no-tales.html>

¹² End of mission statement by Mr. Olivier De Schutter Special Rapporteur on extreme poverty and human rights, [20230529-EOM-Bangladesh-poverty.pdf \(ecoi.net\)](https://www.ecoi.net/20230529-EOM-Bangladesh-poverty.pdf)

¹³ Freedom House, Bangladesh report 2023, [Bangladesh: Freedom in the World 2023 Country Report | Freedom House](https://www.freedomhouse.org/country/bangladesh)

¹⁴ Amnesty International, 06/05/2021, [En Arabie saoudite, l'enfer des domestiques - Amnesty International France](https://www.amnesty.org/en/documents/eur12/001/2021/05/06/), La Croix, 19/07/2018, [Abuse, trauma haunt Bangladeshi female migrant workers \(la-croix.com\)](https://www.la-croix.com/fr/monde/abuse-trauma-haunt-bangladeshi-female-migrant-workers), openDemocracy, 30/11/2022, [Migrant workers still paying off debts that brought them to Qatar | openDemocracy](https://www.opendemocracy.net/en/2022/11/migrant-workers-still-paying-off-debts-that-brought-them-to-qatar/)

¹⁵ La Croix, 19/07/2018, [Abuse, trauma haunt Bangladeshi female migrant workers \(la-croix.com\)](https://www.la-croix.com/fr/monde/abuse-trauma-haunt-bangladeshi-female-migrant-workers)

a volte non hanno nemmeno ricevuto alcun tipo di stipendio¹⁶. Se la migrazione fallisce, possono essere accusati dalle loro famiglie di aver sprecato denaro e sono costretti a ripartire¹⁷

Nel caso di specie, alla luce dell'esperienza vissuta e della situazione di estrema vulnerabilità nella quale versa il ricorrente, in considerazione altresì delle COI sopra citate, lo stesso può essere definito quale vittima di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo, ed inquadrato in un particolare gruppo sociale, avendo una storia comune a quella delle vittime di tratta finalizzata allo sfruttamento lavorativo.

In tal senso, l'appartenenza al gruppo sociale si è formata in ragione della specifica esperienza di persecuzione subita, ossia l'esperienza di tratta per sfruttamento lavorativo già vissuta. Secondo quanto riportato dalla Guida di EUAA, *“le ex vittime di tratta possono essere considerate come un gruppo di persone che condividono la comune esperienza passata di essere state oggetto di tratta, che può essere considerata una «storia comune che non può essere mutata. [...] In quanto membro di un particolare gruppo sociale di «ex vittime di tratta», un richiedente può essere esposto a diversi atti di persecuzione, quali rappresaglie, gravi forme di discriminazione o ostracismo.”*¹⁸ In caso di rientro nel Paese di origine, considerata la passata persecuzione, il richiedente correrebbe il rischio di essere nuovamente vittima di tratta, potendosi ritrovare nel fenomeno di c.d. *re-trafficking*, alla luce della situazione di indigenza della famiglia in Bangladesh e della sua situazione di vulnerabilità che ha determinato in primo luogo la partenza, nonché della mancata restituzione dei debiti contratti. In particolare, si ritiene che tale ultimo aspetto aumenti il profilo di vulnerabilità del ricorrente, il quale, già vittima di tratta, si troverebbe nel Paese di origine a dover restituire un debito contratto senza la possibilità di lavorare, rischiando così di cadere nuovamente nella rete di trafficanti che in una prima occasione ha già abusato della posizione di vulnerabilità nella quale versava. Ciò trova altresì conferma nelle conclusioni della relazione anti tratta prodotta dalla difesa (cfr. doc. 8).

Individuato il nesso tra la persecuzione ed uno dei motivi della Convenzione di Ginevra, alla luce del rischio di re-trafficking e persecuzione per mano di un attore non statale, è necessario determinare se il Governo bengalese voglia o sia in grado di offrire una protezione effettiva e non temporanea alle vittime di tratta, ai sensi dell'art. 6, c. 2, D. Lgs. 251/2007.

¹⁶ Amnesty International, 06/05/2021, [En Arabie saoudite, l'enfer des domestiques - Amnesty International France](#), La Croix, 19/07/2018, [Abuse, trauma haunt Bangladeshi female migrant workers \(la-croix.com\)](#), openDemocracy, 30/11/2022, [Migrant workers still paying off debts that brought them to Qatar | openDemocracy](#)

¹⁷ La Croix, 19/07/2018, [Abuse, trauma haunt Bangladeshi female migrant workers \(la-croix.com\)](#)

¹⁸ EUAA, EASO Guida sull'appartenenza a un determinato gruppo sociale, marzo 2020, pp. 25 e 26, <https://euaa.europa.eu/sites/default/files/EASO-Guidance-MPSG-IT.pdf>

Secondo il rapporto EUAA sul *Bangladesh*,¹⁹ la tratta di esseri umani è vietata in Bangladesh ed è punibile con la detenzione per almeno cinque anni e con una sanzione pecuniaria di almeno 50.000 Taka [approssimativamente 510 EUR].

Il rapporto dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) sul traffico di esseri umani 2022 evidenzia che la legislazione del Bangladesh copre tutte le forme di traffico indicate nel Protocollo delle Nazioni Unite per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini²⁰.

Negli ultimi dieci anni sono state adottate numerose misure legislative nel tentativo di frenare la tratta di esseri umani, dall'ultimo report di UNODC, dai dati raccolti dalle Autorità del Bangladesh, del Bhutan, dell'India, del Nepal e del Pakistan, nel 2020, 5.523 persone – uomini e donne – sono stati contattati dalle autorità di polizia in Asia meridionale in relazione alle indagini sul traffico di esseri umani. Nello stesso anno, almeno 3.787 persone sono state processate per traffico, con 162 condanne²¹. Nonostante il *Prevention and suppression of Human Trafficking Act* sia stato emanato nel 2012, non è ancora stata introdotta una legislazione specifica che differenzi il traffico dalla tratta. Comunque, secondo il rapporto UNODC, la procedura prevista dal PSHTA è stata utilizzata largamente per denunciare situazioni di sfruttamento e, nel marzo 2020, un totale di sette tribunali anti-tratta sono stati istituiti nelle divisioni di Dhaka, Chittagong, Rajshahi, Khulna, Barisal, Rangpur, Sylhet. Nonostante questo, il numero di condanne dei trafficanti è basso²² e la maggior parte dei trafficanti condannati è stata condannata a pene pecuniarie piuttosto che al carcere²³. Il Ministero degli affari delle donne e dei bambini e il Ministero della previdenza sociale hanno fornito servizi

alle vittime di tratta e hanno fornito rifugi per donne e bambini vittime di violenza, comprese le vittime della tratta di esseri umani. Tuttavia, tale protezione rimane insufficiente²⁴.

Secondo il rapporto UNODC, *“è necessario ampliare le strutture di protezione delle vittime, nonché affrontare lo stigma sociale associati al traffico. Quest'ultimo punto è di particolare importanza a livello comunitario, in quanto a molte vittime viene impedito di riferire il reato alle autorità competenti o ai servizi sociali. In questo contesto, dovrebbe essere attuato un maggior quadro giuridico per la protezione delle vittime, tra cui un'attenzione a garantire una più ampia*

¹⁹ EUAA, “*Bangladesh- Panoramica del Paese*”, dicembre 2017, https://www.ecoi.net/en/file/local/1442015/4792_1535635338_it-bangladesh-final.pdf.

²⁰ Global Report in Trafficking in Persons 2022, UNODC, 24 gennaio 2023, p. 3, [South Asia.pdf \(unodc.org\)](#)

²¹ UNODC, Global report on trafficking in persons, 2022, [GLOTiP 2022 web.pdf \(unodc.org\)](#), pag 132

²² UNODC, First National Study on Trafficking in Persons in Bangladesh, 2022, [Microsoft Word - GLO.ACT Bangladesh - National TIP Study - cleaned \(26 September 2022\) Note on forced labour final.docx \(respect.international\)](#), pag. 15

²³ USDOS, Trafficking in Persons Report: Bangladesh, 2023, [Bangladesh - United States Department of State](#)

²⁴ USDOS, Trafficking in Persons Report: Bangladesh, 2023, [Bangladesh - United States Department of State](#)

portata di fornitori di servizi legali come mezzo per migliorare accesso alla giustizia, nonché servizi specifici per i Rohingya in Bangladesh, che hanno specifiche vulnerabilità”²⁵.

Alla luce di tali informazioni sul Paese di origine, non si ritiene che lo stato bengalese possa garantire una protezione effettiva e non temporanea alle vittime di tratta, ai sensi dell’art. 6, c. 2, D. Lgs. 251/2007.

A fronte dei rilievi esposti, pertanto, si ravvisano i presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato ai sensi degli artt. 2 lett. e), 7 e 8 D. Lgs. 251/2007, così come meglio definiti nei paragrafi che precedono. In particolare, si ritiene che, in caso di rientro nel Paese di origine, il richiedente, stante la situazione di estrema vulnerabilità dovuta alla situazione dell’esperienza di tratta ai fini dello sfruttamento lavorativo ed i c.d. *push factors* alla base del viaggio migratorio e dell’affidamento iniziale a creditori e trafficanti, possa nuovamente subire episodi qualificabili come atti di reale persecuzione, fisica o psichica, posti in essere per motivi legati all’appartenenza ad un particolare gruppo sociale, senza poter accedere ad un’effettiva e non temporanea protezione da parte del proprio Paese.

L’accoglimento della domanda principale rende superfluo l’esame di ogni ulteriore domanda formulata in via subordinata.

Sulle spese di lite.

Non vi è luogo a provvedere in merito alle spese processuali, trovando applicazione il principio di diritto per cui *“qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un’amministrazione statale, l’onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l’art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato”* (Cassazione civile, sez. II, 29/10/2012, n. 18583; conforme Cassazione civile, sez. VI, 29/11/2018, n. 30876; negli stessi termini, da ultimo, Cass., Sez. I civile, 22/03/2023, n. 8160).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:

Accoglie la domanda principale e, per l’effetto, accerta che _____ [nato a _____]
Madaripur, in Bangladesh, il _____ (CUI: _____), ha diritto al riconoscimento dello *status* di rifugiato;

Nulla in punto spese di lite;

²⁵ UNODC, First National Study on Trafficking in Persons in Bangladesh, 2022, [Microsoft Word - GLO.ACT Bangladesh - National TIP Study - cleaned \(26 September 2022\) Note on forced labour final.docx \(respect.international\)](#), pag. 15

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.

Così deciso nella Camera di Consiglio del 4.3.2024

Il Giudice estensore

Sara Perlo

Il Presidente

Roberta Dotta